

CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA N° 3444402 DEL _____

TRA
De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano (in seguito «Locatore»), in persona del Legale Rappresentante o di uno o più Procuratori, muniti dei necessari poteri.

E
DATI DEL CONDUTTORE

Ditta/Denominazione/Ragione Sociale/Cognome Nome		
R.E.M. - S.R.L.		
Indirizzo	Codice Fiscale	Partita IVA
CONTRADA FERRUCCIA 16 /A,03010 PATRICA, (I)	02240470605	02240470605
Telefono	PEC*	E-mail
0775830116		
Firmatario/i	Luogo e Data di Nascita	

*per invio Contratto, ove sottoscritto con firma grafo-metrica (FEA), Fatture, ogni altra comunicazione ai sensi dell'art. 25 delle Condizioni Generali di Contratto.

PREMESSO

- (a) che il Conduttore si è rivolto al Locatore per ottenere in locazione operativa i Beni descritti alle successive Condizioni Particolari;
(b) che i Beni sono stati scelti, concordati e trattati nelle proprie caratteristiche tecniche direttamente dal Conduttore con il Fornitore specificato alle successive Condizioni Particolari;
(c) che l'efficacia del presente Contratto è condizionata alla stipulazione, tra il Locatore ed il Fornitore, di un Contratto avente per oggetto la compravendita dei Beni;
(d) che il corrispettivo della locazione di cui al presente Contratto potrà variare nell'ipotesi prevista dall'art. 8. delle Condizioni Particolari

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Fornitore

Ditta/Denominazione/Ragione Sociale/P.IVA
BIOFOTONICA SRL, VIA AMEDEO BOCCHI 300, 00125 ROMA, 01456550530

2. Oggetto del contratto

Nr. 1 HW fisso, FLIR E6 TERMOCAMERA, nuovo, 2015

3. Durata e decorrenza della locazione operativa

Il presente contratto avrà durata di n. 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna, Accettazione e Collaudo dei beni

4. Corrispettivo della locazione operativa:

Canoni: 36 canoni mensili da EURO 77,74 + IVA
Piano: anticipato.

Interessi di mora: Si applica, ai sensi del D.Lgs.vo 9/10/2002, n.231 e s.m.i. il tasso BCE (pubblicato semestralmente sulla G.U.) maggiorato di 8 punti.

5. Costi ed Oneri

Spese di istruttoria:	EURO	75,00	+ IVA
Spese di incasso canoni:	EURO	3,00	+ IVA
Spese registrazione contratto:	EURO	0,00	+ IVA
Spese copie conformi:	EURO	0,00	+ IVA

6. Servizio limitazione responsabilità

6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	Servizio limitazione responsabilità danni/perdita Beni/i - Condizioni Generali Art.11.1 e 'Allegato B' Opzione: SMART
6.2	<input type="checkbox"/>	Servizio limitazione responsabilità patrimoniale in caso di decesso Condizioni Generali art 11.2 e 'Allegato C'

7. Modalità di pagamento:

R.I.D. SEPA O.B.P.

8. Indicizzazione:

- Il corrispettivo è indicizzato al variare del parametro Euribor 3 mesi lettera il cui valore iniziale è attualmente del 1,00 come da appendice di indicizzazione allegata.
 Canoni periodici fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.


9. Garanzie richieste:

10. Modalità invio Fatture: PEC Lettera

MANDATO PER ADEBITO DIRETTO UNICO EUROPEO SCHEMA CORE-SEPA

Codice identificativo mandato	VEFIT 3444402
La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano, che agisce in qualità di mandatario , a richiedere alla banca del debitore l'addebito dal suo conto e l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano.	
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso alla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se dal caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.	
Nota bene: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.	
IBAN	IT35R0200814809000400004369
ISWIFT/BIC	
Codice identificativo del creditore	IT03ZZZ0000097116600152
Tipo di pagamento	Ricorrente <input checked="" type="checkbox"/> Singolo <input type="checkbox"/>
Luogo e data sottoscrizione	
Firma Correntista	

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

R.E.M. - S.R.L.	De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano
Qualifica e Firma leggibile e per esteso del Conduttore  AMMINISTRATORS: PACE ADELE	

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di locazione operativa.

ART. 2. OGGETTO

Oggetto del Contratto è la locazione operativa concessa dal Locatore al Conduttore dei Beni indicati all'art. 2. delle Condizioni Particolari di Contratto e/o meglio descritti nell'Allegato Beni, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Conduttore dichiara di avere direttamente scelto il Fornitore ed il Bene e di avere concordato con il Fornitore il termine di consegna. Il Conduttore dichiara altresì di aver scelto lo stesso Fornitore o altro centro di assistenza autorizzato per l'assistenza in generale relativa ai Beni. A seguito della scelta del Conduttore, il Locatore acquista i Beni indicati dal Conduttore al solo scopo di concederli in locazione operativa allo stesso. Il Conduttore pertanto, rinuncia sin d'ora ad imputare al Locatore eventuali inadempimenti del Fornitore, vizi dei beni od inefficienza del servizio di assistenza.

ART. 3. DECORRENZA, DURATA, PROROGA

3.1 Il contratto vincola le parti dal giorno della sua stipulazione. **3.2** Il contratto ha la durata indicata nell'art. 3. delle Condizioni Particolari di Contratto e decorre dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna, Accettazione e Collaudo dei Beni, di cui all'articolo 5., fermo restando che il pagamento dei canoni è dovuto dal primo giorno del mese successivo alla decorrenza del Contratto e, che il periodo intercorrente tra la effettiva consegna del Bene (rappresentata dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, Accettazione e collaudo) ed il primo canone è dovuta dal conduttore una indennità per la messa a disposizione dei Beni commisurata in proporzione all'importo del singolo canone di locazione indicato nelle Condizioni Particolari. **3.3** Il Contratto si intende rinnovato tacitamente di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi alle stesse condizioni, ove almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale non pervenga al Locatore disdetta scritta da parte del Conduttore.

ART. 4. ACQUISTO DEI BENI

4.1 I Beni oggetto del presente Contratto saranno acquistati dal Locatore ai sensi delle premesse contenute nelle Condizioni Particolari. Il Conduttore assume tutti i rischi connessi all'accettazione, alla consegna e all'esecuzione dell'ordine di acquisto dei Beni. Delle stesse il Conduttore darà notizia al Locatore. Saranno a cura, a carico del Conduttore tutte le spese inerenti alla consegna, trasporto, montaggio ed installazione, coperture assicurative comprese salvo quelle risultanti contrattualmente a carico del Fornitore, così come il preventivo rilascio delle autorizzazioni amministrative, dei permessi e delle licenze e l'adempimento delle altre formalità richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione per l'installazione e il funzionamento dei Beni. Quanto sopra avverrà sotto la piena responsabilità del Conduttore. La consegna dei Beni dal Fornitore al Conduttore costituirà consegna dal Locatore al Conduttore ai fini dell'esecuzione del presente contratto. **5.2** Dal momento della consegna, il Conduttore assumerà ogni rischio e responsabilità, anche per caso fortuito o forza maggiore, in conformità con quanto previsto nell'articolo 8. **5.3** Al ricevimento dei Beni, il Conduttore dovrà sottoscrivere apposito Verbale in cui darà atto del ricevimento degli stessi e della loro conformità a quanto richiesto in locazione ("Verbale di Consegna, Accettazione e Collaudo dei Beni"). **5.4** Ferma restando l'assenza di responsabilità del Locatore per vizi dei Beni, secondo quanto previsto nell'articolo 8., il Conduttore potrà -ricevendo i Beni- rifiutare la presa in consegna per non conformità alle specifiche tecniche dell'ordine di acquisto, per difetti di qualità o per vizi; come pure, il Conduttore potrà prendere in consegna i Beni, ma denunciare l'esistenza di difetti di qualità o di vizi. Di ciò il Conduttore dovrà dare immediata comunicazione al Fornitore ed al Locatore a mezzo lettera raccomandata R.R., anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 8., astenendosi -in tali casi - dall'utilizzazione anche parziale dei Beni. La mancata ottemperanza a quest'ultimo divieto produrrà gli effetti della sottoscrizione incondizionata del Verbale di Consegna Accettazione e Collaudo dei Beni. In caso di ricevimento e presa in consegna senza riserve i Beni si intenderanno conformi alle specifiche e privi di vizi apparenti. **5.5** In caso di mancata presa in consegna o di denuncia di difetti o vizi si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5.1. **5.6** Laddove sia necessario il collaudo dei Beni, entro il termine previsto nell'ordine di acquisto, o, in difetto, entro 15 (quindici) giorni dall'installazione, il Conduttore dovrà procedere al collaudo dei Beni e di ciò ne darà atto nel Verbale di Consegna, Accettazione e Collaudo. Se il collaudo sarà negativo, il Conduttore ne darà immediata notizia al Fornitore ed al Locatore, a mezzo di lettera raccomandata R.R., specificandone i motivi, anche in conformità a quanto previsto dagli articoli 7. e 8. **5.7** In caso di collaudo negativo, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 8. **5.8** Il ritardo della consegna da parte del Fornitore rispetto ai termini convenuti nell'ordine di acquisto dei Beni non produrrà alcuna responsabilità del Locatore verso il Conduttore, secondo quanto previsto nell'articolo 8. **5.9** Ove i Beni fossero già installati presso il Conduttore e/o in suo possesso alla stipulazione del presente Contratto, la sottoscrizione apposta dal Conduttore equivale a dichiarazione di incondizionata accettazione dei Beni e di loro collaudo positivo. **5.10** In caso di installazione o trasferimento dei Beni in locali di proprietà di terzi o acquistati da terzi nel corso del rapporto, il Conduttore dovrà darne notizia al Locatore e comunicare al proprietario per iscritto che i Beni sono di proprietà del Locatore. Copia della comunicazione, firmata dal proprietario dei locali per presa visione, dovrà essere consegnata dal Conduttore al Locatore. **5.11** Il Conduttore dovrà aver cura nella prima installazione dei Beni e successivamente, che gli stessi non possano divenire pertinenze immobiliari dei locali in cui saranno installati.

ART. 5. CONSEGNA DEI BENI, TRASPORTO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE

5.1 Il Conduttore concorderà direttamente col Fornitore le modalità di consegna, rispettando le condizioni stabilite nell'ordine di acquisto dei Beni. Delle stesse il Conduttore darà notizia al Locatore. Saranno a cura, a carico del Conduttore tutte le spese inerenti alla consegna, trasporto, montaggio ed installazione, coperture assicurative comprese salvo quelle risultanti contrattualmente a carico del Fornitore, così come il preventivo rilascio delle autorizzazioni amministrative, dei permessi e delle licenze e l'adempimento delle altre formalità richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione per l'installazione e il funzionamento dei Beni. Quanto sopra avverrà sotto la piena responsabilità del Conduttore. La consegna dei Beni dal Fornitore al Conduttore costituirà consegna dal Locatore al Conduttore ai fini dell'esecuzione del presente contratto. **5.2** Dal momento della consegna, il Conduttore assumerà ogni rischio e responsabilità, anche per caso fortuito o forza maggiore, in conformità con quanto previsto nell'articolo 8. **5.3** Al ricevimento dei Beni, il Conduttore dovrà sottoscrivere apposito Verbale in cui darà atto del ricevimento degli stessi e della loro conformità a quanto richiesto in locazione ("Verbale di Consegna, Accettazione e Collaudo dei Beni"). **5.4** Ferma restando l'assenza di responsabilità del Locatore per vizi dei Beni, secondo quanto previsto nell'articolo 8., il Conduttore potrà -ricevendo i Beni- rifiutare la presa in consegna per non conformità alle specifiche tecniche dell'ordine di acquisto, per difetti di qualità o per vizi; come pure, il Conduttore potrà prendere in consegna i Beni, ma denunciare l'esistenza di difetti di qualità o di vizi. Di ciò il Conduttore dovrà dare immediata comunicazione al Fornitore ed al Locatore a mezzo lettera raccomandata R.R., anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 8., astenendosi -in tali casi - dall'utilizzazione anche parziale dei Beni. La mancata ottemperanza a quest'ultimo divieto produrrà gli effetti della sottoscrizione incondizionata del Verbale di Consegna Accettazione e Collaudo dei Beni. In caso di ricevimento e presa in consegna senza riserve i Beni si intenderanno conformi alle specifiche e privi di vizi apparenti. **5.5** In caso di mancata presa in consegna o di denuncia di difetti o vizi si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5.1. **5.6** Laddove sia necessario il collaudo dei Beni, entro il termine previsto nell'ordine di acquisto, o, in difetto, entro 15 (quindici) giorni dall'installazione, il Conduttore dovrà procedere al collaudo dei Beni e di ciò ne darà atto nel Verbale di Consegna, Accettazione e Collaudo. Se il collaudo sarà negativo, il Conduttore ne darà immediata notizia al Fornitore ed al Locatore, a mezzo di lettera raccomandata R.R., specificandone i motivi, anche in conformità a quanto previsto dagli articoli 7. e 8. **5.7** In caso di collaudo negativo, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 8. **5.8** Il ritardo della consegna da parte del Fornitore rispetto ai termini convenuti nell'ordine di acquisto dei Beni non produrrà alcuna responsabilità del Locatore verso il Conduttore, secondo quanto previsto nell'articolo 8. **5.9** Ove i Beni fossero già installati presso il Conduttore e/o in suo possesso alla stipulazione del presente Contratto, la sottoscrizione apposta dal Conduttore equivale a dichiarazione di incondizionata accettazione dei Beni e di loro collaudo positivo. **5.10** In caso di installazione o trasferimento dei Beni in locali di proprietà di terzi o acquistati da terzi nel corso del rapporto, il Conduttore dovrà darne notizia al Locatore e comunicare al proprietario per iscritto che i Beni sono di proprietà del Locatore. Copia della comunicazione, firmata dal proprietario dei locali per presa visione, dovrà essere consegnata dal Conduttore al Locatore. **5.11** Il Conduttore dovrà aver cura nella prima installazione dei Beni e successivamente, che gli stessi non possano divenire pertinenze immobiliari dei locali in cui saranno installati.

ART. 6. PROPRIETA' DEI BENI E TARGA DI RICONOSCIMENTO

6.1 I Beni oggetto della locazione operativa rimarranno di proprietà del Locatore. **6.2** Il Conduttore si impegna ad apporre apposita targa di riconoscimento sui Beni attestante che gli stessi sono di proprietà del Locatore e concessi in locazione operativa. Il Conduttore si impegna a mantenere tale targa fino alla scadenza naturale o prorogata del Contratto. **6.3** Il Conduttore si obbliga a garantire in qualsiasi momento, anche a nome dell'eventuale proprietario dei locali dove sono situati i Beni, l'accesso al luogo di installazione di incaricati del Locatore per la verifica dello stato di conservazione e manutenzioni dei Beni.

ART. 7. CUSTODIA E UTILIZZAZIONE DEI BENI

7.1 Per tutta la durata del Contratto il Conduttore dovrà utilizzare e custodire i Beni con la diligenza del buon padre di famiglia e anche successivamente al termine naturale o prorogato del Contratto, fintanto che ha il possesso o la detenzione dei Beni. Il Conduttore dovrà altresì per tutta la durata del Contratto, a proprio rischio e spese esonerando il Locatore dagli obblighi derivanti dagli art.

1575 n. 2 e 1576 Cod.Civ.: (a) utilizzare i Beni in conformità alle leggi e a disposizioni amministrative locali vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente; (b) sottoporre i Beni a tutte le verifiche, ispezioni e controlli periodici, disposti per legge o con provvedimento della Pubblica Amministrazione; (c) mantenere i Beni in buono stato di funzionamento, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del contratto; in particolare, la manutenzione dovrà essere affidata al Fornitore o a ditte specializzate e la sostituzione di parti deteriorate e danneggiate dovrà essere effettuata con i ricambi originali o comunque idonei e di qualità equivalente. Nel caso in cui il Fornitore non abbia assunto l'impegno di effettuare la manutenzione e di prestare l'assistenza tecnica necessaria ai Beni, il Conduttore si impegna a stipulare un contratto di manutenzione, restando inteso che le prestazioni di assistenza e manutenzione saranno rese esclusivamente dal terzo, con esclusione di qualsiasi obbligo, onere e responsabilità a carico del Locatore; (d) far utilizzare i Beni secondo le istruzioni del Fornitore, e comunque in modo corretto, da personale specializzato e competente; (e) non modificare o integrare i Beni senza il preventivo consenso scritto del Locatore; resta fermo che i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate ai Beni, anche se autorizzati dal Locatore, resteranno incorporati nei Beni stessi senza indennizzo per il Conduttore; (f) consentire al Locatore di far eseguire verifiche ed ispezioni per accertare il rispetto degli obblighi assunti dal Conduttore con il presente Contratto; (g) non spostare i Beni dal luogo di installazione senza il preventivo consenso scritto del Locatore; (h) impedire la costituzione da parte di terzi di vincoli, pegni o privilegi di qualsiasi natura sui Beni, così come impedire ogni altro atto o fatto che possa pregiudicare i diritti del Locatore; in tali casi il Conduttore avrà l'obbligo di dare immediata notizia al Locatore a mezzo telegramma e di assumere a proprie spese ogni opportuna iniziativa, anche in sede processuale, nell'interesse del Locatore medesimo. Ove i Beni fossero assoggettati ad azioni cautelari od esecutive di terzi, il Locatore potrà estinguere il credito per il quale si procede, anche contro la volontà del Conduttore, fermo il diritto del Locatore all'immediato rimborso e al risarcimento dei danni da parte del Conduttore; (i) assicurare a propria cura e spese i Beni oggetto del Contratto con polizza All-Risks secondo quanto previsto al successivo art. 10., fatta salva la possibilità di scegliere il "Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita Beni/" di cui al successivo art. 11.1. **7.2** Il Locatore dovrà astenersi da qualunque comportamento che possa limitare il godimento dei Beni da parte del Conduttore, ad eccezione dei casi previsti dal presente Contratto.

ART. 8. RISCHI E RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE

8.1 Il Conduttore, dall'inizio della locazione, assumerà tutti i rischi relativi ai Beni e alla loro custodia ed utilizzo e risponderà dei relativi danni inerenti all'uso, alla custodia ed utilizzo dei Beni oggetto di Locazione, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore, o da eventi anteriori alla stipulazione del Contratto stesso. **8.2** In particolare il Conduttore assumerà i rischi derivanti da: (a) scelta del Fornitore; (b) mancata accettazione da parte del Fornitore dell'ordine di acquisto dei Beni; (c) scioglimento per qualunque causa del contratto di acquisto dei Beni; (d) mancata o ritardata consegna, anche solo parziale, dei Beni da parte del Fornitore; (e) mancata rispondenza dei Beni alle specifiche contrattuali, mancanza di qualità, vizi palesi od occulti; (f) idoneità dei Beni all'uso previsto; (g) violazione di diritti di terzi, particolarmente di proprietà intellettuale ed industriale (brevetti per invenzioni, modelli, marchi, concorrenza sleale); (h) mancata rispondenza dei Beni alle norme di legge o alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, in particolare a quelle in materia di sicurezza del lavoro, inquinamento, tutela dei suoli; (i) mancata omologazione dei Beni da parte dell'autorità amministrativa, sia all'inizio che nel corso del Contratto; (l) danneggiamento, deterioramento, distruzione, sottrazione o perdita, totali o parziali dei Beni, da qualunque causa derivanti, e quindi ad esempio per fatto del Fornitore, del Conduttore, dei suoi dipendenti, di terzi, della pubblica amministrazione (ivi compresi, in particolare, quelle derivanti da scioperi, sabotaggi, furti, sommosse, guerre, requisizioni, calamità naturali); (m) produzione di danni a persone o a cose di proprietà del Conduttore o di terzi, anche se non imputabili al Conduttore o ai suoi dipendenti; (n) inadempimenti del Fornitore diverse da quelle indicate nei paragrafi che precedono. **8.3** In conseguenza dell'assunzione dei rischi di cui agli articoli 8.1 e 8.2 il Conduttore, nonostante il verificarsi di eventi che diminuissero o impedissero l'utilizzo dei Beni o comportassero l'obbligo del Conduttore stesso di versare somme a terzi, non potrà chiedere lo scioglimento del Contratto o la modificazione delle condizioni contrattuali. Il Locatore invece potrà risolvere il Contratto o recedere dallo stesso, secondo quanto previsto negli articoli 16. e 17. **8.4** Il Conduttore solleva il Locatore da qualunque responsabilità, anche a titolo di responsabilità oggettiva, verso esso Conduttore o verso i terzi (ivi compresa la pubblica amministrazione) per il verificarsi di eventi che rientrino fra i rischi di cui ai precedenti articoli 8.1 e 8.2. Il Conduttore dovrà pertanto pagare al Locatore ogni danno e spesa (anche legali) sostenuti dal Locatore stesso. Resta espressamente escluso dalla manleva l'obbligo del Locatore di pagare al Fornitore il prezzo dei Beni. **8.5** In relazione alle clausole che precedono, al presente Contratto non saranno applicati, né direttamente né per analogia, gli articoli dal 1578 al 1581, dal 1584 al 1586, dal 1621 al 1623 Cod. Civ. **8.6** Verificandosi le situazioni previste nel presente articolo, il Conduttore potrà esercitare gli eventuali diritti del Locatore, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

ART. 9. AZIONI E RECLAMI DEL CONDUTTORE

9.1 In relazione all'assunzione dei rischi di cui all'articolo 8., il Conduttore potrà (anche dopo la risoluzione del Contratto o il recesso del Locatore dallo stesso) esercitare tutti i diritti spettanti al Locatore contro il Fornitore e contro i terzi che in qualunque modo impedissero o limitassero l'acquisto o il godimento dei Beni. **9.2** Il Conduttore, se in regola con i pagamenti, è espressamente autorizzato fin d'ora a presentare denunce e reclami in nome del Locatore, nei confronti del Fornitore. In tutti i casi in cui i diritti potranno essere fatti valere solo in nome del Locatore, il Locatore farà quanto necessario per consentire al Conduttore l'esercizio dei diritti stessi, anche in sede giudiziaria. **9.3** Il Conduttore sosterrà le spese relative all'esercizio dei diritti del Locatore e manleva il Locatore stesso da qualsiasi spesa o danno potesse derivare a questi in conseguenza delle azioni giudiziali e stragiudiziali da esso intraprese. **9.4** Il Locatore potrà chiedere al Conduttore di affiancargli professionisti di propria fiducia, assumendosi le relative spese; il Locatore potrà inoltre intervenire nei giudizi che il Conduttore avrà instaurato in nome proprio. **9.5** I risultati utili delle azioni condotte dal Conduttore andranno ad esclusivo vantaggio del Conduttore stesso. **9.6** Le disposizioni del presente articolo non pregiudicheranno la proprietà dei Beni da parte del Locatore o i diritti attribuiti alla stessa nei confronti del Conduttore.

ART. 10. ASSICURAZIONE "ALL RISKS" PER DANNI/PERDITA DEI BENI/ A CURA E A CARICO DEL CONDUTTORE - VINCOLO A FAVORE DEL LOCATORE - CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRATTUALE DI ASSICURARE IL/ I BENI/

10.1 Il Conduttore assicurerà i Beni a propria cura e spese con Compagnia Assicuratrice e con massimali a condizioni e secondo i criteri indicati nell'Allegato "A" con decorrenza dalla data di consegna dei Beni risultante dal documento di trasporto dei Beni stessi e con copertura per tutta la durata della locazione, incrementata di ulteriori 60 (sessanta) giorni, contro tutti i rischi da qualunque causa derivanti (polizza "All Risks") con polizza vincolata a favore del Locatore, nonché

R.E.M. - S.R.L.
Firma leggibile e per esteso del Conduttore



De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano

CONDIZIONI GENERALI

per i danni cagionati a terzi o a cose di terzi (RC). I "Requisiti Minimi della polizza All Risks" ed il "Facsimile del vincolo di polizza a favore del Locatore" sono acclusi sub. Allegato "A" a formare parte integrante e sostanziale del Contratto. Al Locatore dovrà essere inviata copia della suddetta polizza con il relativo vincolo entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del Contratto o comunque, al più tardi, in tempo utile per consentire la messa in decorrenza del Contratto. La polizza dovrà contenere l'impegno della Compagnia Assicuratrice a comunicare tempestivamente al Locatore il mancato pagamento dei premi e/o la cessazione della copertura per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale o prorogata del Contratto di Locazione Operativa. 10.2. A fronte del mancato ricevimento della polizza entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto, o in tempo utile per consentire la messa in decorrenza del Contratto, oppure qualora la polizza del Conduttore non abbia i requisiti minimi richiesti dal Locatore, oppure nel caso in cui i Beni risultassero non coperti da assicurazione o comunque i premi periodici non fossero tempestivamente pagati dal Conduttore, quest'ultimo riconosce sin d'ora al Locatore la facoltà in via automatica di scegliere ed attivare per il Conduttore stesso il "Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita Beni" alle condizioni contrattuali vigenti al momento dell'attivazione e lo autorizza ad addebitargli il relativo costo, dal cui pagamento il Conduttore non potrà quindi esimersi. Il rifiuto dell'attivazione del "Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita Beni", permanendo la violazione dell'obbligo del Conduttore di assicurare i Beni, implica la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 16., lettera (c).

ART. 11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

11.1 Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita Beni: qualora il Conduttore non intenda assicurare i Beni a propria cura e spese ai sensi dell'articolo 10., il Conduttore potrà aderire al Servizio di limitazione di responsabilità di cui all'articolo 6.1 delle Condizioni Particolari; in tal caso viene meno l'obbligo contrattuale del Conduttore di cui all'articolo 7.1 lettera (i) delle presenti Condizioni Generali, di stipula di una polizza assicurativa "All Risks". Il Servizio di cui sopra, sempre che il Conduttore sia in regola con il pagamento di quanto contrattualmente dovuto alla data dell'evento, è volto a limitare la sua responsabilità patrimoniale per i danni materiali e diretti ai Beni derivanti ad esempio da furto, incendio ed eventi accidentali, nei limiti ed alle condizioni ed obblighi tutti di cui all'Allegato "B", che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto e che il Conduttore dichiara espressamente di aver ricevuto, esaminato ed accettato. Si precisa che l'ambito di applicazione della limitazione della responsabilità varia a seconda delle scelte effettuate dal Conduttore medesimo tra le diverse opzioni offerte e dettagliate nell'Allegato "B". Si precisa altresì che le modalità di comunicazione e gli obblighi del Conduttore per far valere la limitazione di responsabilità al verificarsi di uno dei danni inclusi nel presente servizio, sono regolati nell'Allegato "B". L'adempimento di tali obblighi rappresenta condizione essenziale per poter usufruire della limitazione della responsabilità. In ogni caso la limitazione della responsabilità non potrà mai operare per i danni derivanti da dolo o colpa grave del Conduttore, i quali resteranno a completo ed esclusivo carico del Conduttore medesimo. A seconda dell'opzione scelta dal Conduttore nelle Condizioni Particolari di Contratto (articolo 6.1), il Locatore addebiterà al Conduttore, per ciascun danno/perdita subita, una somma indicata nell'Allegato "B", a titolo di penale risarcitoria.

11.2 Servizio di limitazione di responsabilità patrimoniale in caso di decesso: a prescindere dalla sottoscrizione della polizza assicurativa "All Risks" di cui all'articolo 10. o, in alternativa alla scelta del "Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita Beni", di cui all'articolo 11.1, il Conduttore ha facoltà di aderire, con una scelta espressa nelle Condizioni Particolari all'articolo 6.2., al "Servizio di limitazione della responsabilità patrimoniale in caso di decesso" delle persone fisiche ("individuo/i") indicate nell'Allegato "C" ed aventi i requisiti descritti nel medesimo allegato. Tale Allegato "C", qualora venga scelto il "Servizio di limitazione della responsabilità patrimoniale in caso di decesso", farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto e il Conduttore con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara espressamente di averlo ricevuto, esaminato ed accettato. Si precisa che l'Allegato "C" disciplina termini, modalità di applicazione del "Servizio di limitazione di responsabilità patrimoniale in caso di decesso". Il servizio di cui sopra, sempre che il Conduttore sia in regola con il pagamento di quanto contrattualmente dovuto alla data del decesso degli individui indicati nell'Allegato "C", è volto a limitare la responsabilità patrimoniale del Conduttore per i canoni residui, con parziale/totale estinzione del debito e con obbligo di restituzione del Bene, nei limiti ed alle condizioni ed obblighi tutti di cui all'Allegato "C". 11.3 Il Conduttore potrà aderire e beneficiare del "Servizio di limitazione della responsabilità patrimoniale in caso di decesso", unicamente nel limite massimo di importo specificamente indicato nell'Allegato "C", e questo a prescindere dal numero di Contratti sottoscritti dal Conduttore con il Locatore o con altre Società del Gruppo De Lage Landen/Rabobank (società risultanti dalla documentazione di trasparenza presente sul sito web www.dlgroup.com). Pertanto il Conduttore deve rispondere in modo veritiero e corretto al questionario fornito in sede di sottoscrizione del presente Contratto. In ogni caso, qualora il Conduttore aderisca al "Servizio di limitazione della responsabilità patrimoniale in caso di decesso", in assenza di uno o più dei requisiti richiesti, il Locatore dopo opportuna verifica interna, non attiverà il servizio e, pertanto, il relativo corrispettivo non sarà dovuto dal Conduttore, ovvero, disattiverà il servizio restituendo il relativo corrispettivo eventualmente già incassato.

ART. 12 - PERDITA PARZIALE O TOTALE DEI BENI

12.1 In caso di perdita parziale dei Beni dovuta a qualsiasi causa, anche se non imputabile al Conduttore, il Contratto si intenderà parzialmente risolto di diritto con riguardo ai Beni persi e il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del medesimo, a titolo di indennità risarcitoria, tutti i canoni non ancora scaduti, atualizzati al Tasso Legale.. Il contratto proseguirà per gli altri Beni esistenti e il Conduttore si impegna ora per allora a continuare a corrispondere al Locatore i canoni che quest'ultimo avrà provveduto a calcolare nuovamente a seguito della riduzione dei Beni, fatta salva la facoltà del Conduttore di sottoscrivere un nuovo Contratto di Locazione Operativa laddove intenda sostituire il Bene perduto. 12.2 In caso di perdita totale dei Beni dovuta a qualsiasi causa, anche se non imputabile al Conduttore, il contratto si intenderà risolto di diritto e il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del medesimo, a titolo di indennità risarcitoria, tutti i canoni non ancora scaduti, atualizzati al Tasso Legale. 12.3 Sia in caso di perdita parziale che totale dei Beni, il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore i canoni scaduti, oltre interessi di mora ed ogni altra somma dovuta ai sensi del Contratto e il pagamento di tali somme così come il pagamento delle indennità risarcitorie dovrà avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della risoluzione contrattuale e comunque con valuta fissa al Beneficiario pari alla data di actualización di cui sopra. Nel caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno gli interessi di mora di cui all'articolo 14. 12.4 Fermi restando gli obblighi del Conduttore previsti nel presente articolo ai commi 12.1, 12.2 e 12.3, l'operatività della polizza assicurativa eventualmente sottoscritta dal Conduttore, ovvero le norme che regolano l'adesione al "Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita Beni", scelto e sottoscritto dal Conduttore stesso, potranno estinguere ovvero limitare l'obbligo di rimborso al Locatore.

Benei", scelto e sottoscritto dal Conduttore stesso, potranno estinguere ovvero limitare l'obbligo di rimborso al Locatore.

ART. 13. CANONI E PAGAMENTI

13.1 Il canone complessivamente dovuto dal Conduttore al Locatore è quello stabilito nelle relative Condizioni Particolari di Contratto. 13.2 Il Conduttore non potrà ritardare o rifiutare o sospendere, in tutto o in parte, o pretendere una riduzione nel pagamento dei canoni dovuti alle scadenze convenute, eccedendo crediti o pretese verso il Locatore o il Fornitore, ciò neppure in caso di mancata utilizzazione dei Beni per qualsiasi causa, compreso il caso di mancato possesso, detenzione o utilizzazione dei Beni a seguito di eventuale sinistro o per qualunque altra causa (incluso il mancato funzionamento dei Beni per vizi dello stesso, carenze di manutenzione o altro), né in caso di contestazioni sorte tra il Conduttore ed il Fornitore circa i Beni o gli eventuali vizi degli stessi. Il Conduttore non potrà rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento dei canoni di locazione per inadempimento del manutentore alle obbligazioni da questi assunte con il contratto di assistenza e manutenzione fermo restando che ad avvenuto pagamento, il Locatore surrognerà il Conduttore che ne avrà fatto richiesta nei suoi diritti. 13.3 Nel corso del Contratto il canone potrà essere adeguato secondo i criteri di indicizzazione, se specificamente previsti nelle relative Condizioni Particolari di Contratto. 13.4 Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta dal Conduttore dovrà essere eseguito presso la sede del Locatore o ove da esso indicato negli importi, entro le scadenze e con le modalità stabilite nelle relative Condizioni Particolari di Contratto. Tali pagamenti dovranno pervenire al Locatore con valuta fissa per lo stesso, corrispondente alla data di scadenza e al netto di ogni spesa di incasso e/o commissione bancaria. 13.5 Al termine del Contratto il Conduttore dovrà restituire i Beni a norma dell'articolo 20. 13.6 Il Conduttore riconosce al Locatore il diritto di imputare qualsiasi versamento da lui effettuato anzitutto al rimborso di spese, oneri ed interessi e, per la parte eventualmente residua, in conto di canoni scaduti e non pagati. Il Conduttore riconosce piena efficacia probatoria alle registrazioni contabili del Locatore, ai fini della determinazione del proprio debito.

ART. 14. INTERESSI

14.1 In caso di ritardo e/o mancato pagamento, il Conduttore senza bisogno di essere costituito in mora, sarà tenuto a corrispondere interessi moratori dalla data di scadenza, calcolati con riferimento all'anno civile (365/366), al tasso indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto e determinato (ai sensi del decreto Legislativo 09/10/2002 n. 231 e s.m.i.) in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali. I predetti interessi continueranno quindi a maturare sui crediti scaduti anche dopo l'eventuale risoluzione di Contratto. Inoltre in caso di ritardo nei pagamenti dovuti, il Conduttore è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Locatore per il recupero del credito, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. 14.2 Le parti dichiarano reciprocamente che l'entità degli interessi di mora è armonizzata e fra loro convenuta nel rispetto della normativa relativa alle disposizioni anti-usura. La presente clausola contrattuale, ai fini della sua salvaguardia, deve così intendersi comunque modulata nel rispetto delle previsioni di legge o regolamentari in vigore al momento della formazione delle ragioni di credito del Locatore, nel senso che qualora l'entità degli interessi di mora dovesse ex lege essere quantificata in una percentuale inferiore rispetto a quella convenuta a fronte della retro essera convenzione, il Locatore avrà diritto di ridurre gli interessi di mora riportandoli al tasso soglia vigente e senza che tale riduzione infici in alcun modo la efficacia e la portata di questa clausola.

ART. 15. GARANZIE

Il presente Contratto è stato stipulato tra le Parti sulla base delle garanzie richieste e prestate al momento della stipulazione stessa. Il Conduttore si obbliga a conservare le stesse per tutta la durata del Contratto, o, a sostituirle con altre equivalenti se esse venissero a mancare, così come nel corso del Contratto, a prestare o a far prestare le garanzie che il Locatore eventualmente gli dovesse richiedere ad integrazione di quelle esistenti. Ove il Contratto sia subordinato alla prestazione di garanzie, lo stesso avrà effetto solo dopo che esse siano state prestate.

ART. 16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1 Il Contratto potrà essere risolto dal Locatore per inadempimento del Conduttore, a norma dell'articolo 1456 cod. civ., nei casi seguenti: (a) ritardo protrattosi per oltre 5 (cinque) giorni o mancato pagamento anche di un solo canone o di qualsiasi altra somma dovuta dal Conduttore al Locatore; un'eventuale tolleranza in ordine a singoli pagamenti non impedirà al Locatore di avvalersi di tale clausola; (b) ritardo protrattosi per oltre 5 (cinque) giorni o mancato pagamento dell'onere accessorio per il "Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita Beni" (art. 11.1); (c) inadempimento da parte del Conduttore, rispetto ad anche una delle obbligazioni assunte sub. art. 5. Consegna dei Beni, trasporto, montaggio, installazione, art. 7. Custodia ed utilizzazione dei Beni, art. 10. Assicurazione "All Risks" per danni/perdita dei Beni a cura e a carico del Conduttore - vincolo a favore del Locatore - conseguenze in caso di violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare i Beni, art. 11. Limitazione di responsabilità, art. 21. Cessione del contratto, sublocazione e pesi; (d) inosservanza dell'obbligo di prestare e conservare le garanzie, secondo quanto previsto dall'articolo 15.; (e) mancata rispondenza alla realtà di dati ed informazioni forniti dal Conduttore sulle sue condizioni patrimoniali e finanziarie; (f) modifiche intervenute nella situazione giuridica, societaria, economica e patrimoniale del Conduttore, rispetto a quella originaria; (g) concessione dei Beni in uso a terzi, senza benestare del Locatore in violazione dell'articolo 21.; (h) perdita, distruzione, sottrazione o danneggiamento dei Beni o di parte di essi, per fatto del Conduttore; (i) mancata riparazione o sostituzione dei Beni, per fatto del Conduttore, in caso di danneggiamento o perdita (totale o parziale) dei Beni stessi in violazione dell'articolo 12.; (l) presentazione di istanze di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la messa in liquidazione volontaria del Conduttore. 16.2 In relazione all'assunzione dei rischi da parte del Conduttore, a norma dell'articolo 8., il presente Contratto non potrà essere risolto per impossibilità totale o parziale delle prestazioni del Locatore, né per eccessiva onerosità sopravvenuta. 16.3 Nei casi previsti all'articolo 16.1, la risoluzione si verificherà di diritto quando il Locatore avrà dichiarato con raccomandata R.R. o con raccomandata a mano sottoscritta in originale dal Conduttore per accettazione o con telegramma di volersi valere delle disposizioni dello stesso articolo 16.1. 16.4 La risoluzione del Contratto produrrà gli effetti previsti all' articolo 19. nonché gli obblighi di cui all'articolo 20.

ART. 17. RECESSO DAL CONTRATTO

17.1 Nonostante l'assunzione dei rischi di cui all'articolo 8., e alle conseguenze che ne derivano in base al presente Contratto, il Locatore potrà recedere dal contratto stesso, dandone comunicazione scritta al Conduttore, nei casi seguenti: (a) ritardo del Fornitore nell'accettare l'ordine o nel consegnare i Beni o parte di essi; (b) verificarsi degli eventi di cui all'articolo 16.1, lettere a), c) per fatto non imputabile al Conduttore; (c) denuncia da parte del Conduttore di non corrispondenza dei Beni alle specifiche contrattuali, oppure di loro vizi o mancanza di qualità; (d) in caso di decesso del Conduttore. 17.2 Il Conduttore non potrà recedere anticipatamente

R.E.M. - S.R.L.

Firma leggibile e per esteso del Conduttore



De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano

CONDIZIONI GENERALI

dal Contratto.

ART. 18. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

18.1 Il Locatore ha facoltà di dichiarare il Conduttore decaduto dal beneficio dei termini in applicazione dell'articolo 1186 Cod. Civ., nei seguenti casi: (i) protesti, pignoramenti, decreti ingiuntivi, procedure esecutive, iscrizioni di ipoteche giudiziali o volontarie contro il Conduttore; amministrazione controllata, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, liquidazione, anche volontaria, fallimento o qualsiasi procedura concorsuale nei confronti del Conduttore; (ii) variazioni sostanziali della situazione patrimoniale e/o finanziaria del Conduttore rispetto a quella comunicata al Locatore nei corso delle trattative; (iii) decesso del Conduttore; (iv) cessione dei Beni ai creditori, vendita dell'azienda, cessazione dell'attività commerciale; (v) inadempimento del Fornitore, qualora i Beni oggetto del Contratto non dovessero essere consegnati dallo stesso al Conduttore entro i termini indicati nell'ordine di cui alle Condizioni Particolari di Contratto per causa non imputabile al Locatore. 18.2 Il Locatore potrà in tal caso esigere immediatamente i canoni ancora dovuti fino alla scadenza del Contratto, aggiornati in base ai criteri di indicizzazione previsti nelle relative Condizioni Particolari di Contratto e attualizzati al tasso legale vigente in quel momento, oltre interessi di mora, con diritto in caso di mancato pagamento di risolvere il presente Contratto per inadempimento del Conduttore ai sensi dell'articolo 16. In tali casi la decadenza dal beneficio del termine produrrà gli effetti previsti al successivo art. 19., nonché gli obblighi di cui all'art. 20.

ART. 19. EFFETTI DELL'ANTICIPATO SCIoglimento DEL CONTRATTO

19.1 In caso di anticipato scioglimento del Contratto ai sensi degli articoli 16., 17. e 18., il Conduttore dovrà riconsegnare i Beni al Locatore a norma dell'articolo 20. 19.2 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Conduttore a norma dell'articolo 16., il Locatore ha facoltà di richiedere al Conduttore il pagamento immediato e in unica soluzione (i) di tutte le somme dovute e non pagate oltre interessi di mora come previsto nelle Condizioni Particolari, (ii) a titolo di penale, di una somma pari ai canoni ancora dovuti fino alla scadenza del Contratto, indicizzati ove previsto dal Contratto stesso, attualizzati al tasso legale in vigore alla data della risoluzione. Restano ferme le obbligazioni del Conduttore ancorché non scadute, comunque a carico del Conduttore a norma di questo Contratto, per spese, rimborsi, indennità, restituzioni e risarcimenti. Il Locatore avrà inoltre diritto al risarcimento del maggior danno. Il Conduttore dovrà in ogni caso rimborsare al Locatore tutti gli esborsi sostenuti in esecuzione del presente Contratto. 19.3 In caso di recesso del Locatore dal Contratto ai sensi dell'articolo 17., il Locatore avrà diritto di ritenere i canoni incassati e dovuti dal Conduttore fino alla data di recesso, di conseguire il pagamento degli altri crediti maturati a quella data (differenze prezzo, anticipi per conto del Conduttore, adeguamenti del canone per indicizzazione, ecc.). 19.4 In caso di recesso del Locatore dal Contratto per la mancata accettazione dell'ordine di acquisto dei Beni da parte del Fornitore, il Conduttore dovrà rimborsare al Locatore, in aggiunta a quanto già versato o risultasse ancora da versare quale primo canone, ogni spesa e costo sostenuti dal Locatore stesso per l'esecuzione o in previsione del presente Contratto, maggiorato degli interessi di mora da calcolarsi come indicato nel precedente articolo 14. 19.5 In ogni altro caso di recesso del Locatore dal Contratto a norma dell'articolo 17., tutti gli importi corrisposti dal Conduttore o da questo dovuti, a qualsiasi titolo, resteranno definitivamente acquisiti dal Locatore e, in considerazione, dell'assunzione dei rischi da parte del Conduttore a norma dell'articolo 8., il Locatore potrà richiedere al Conduttore il pagamento immediato, in unica soluzione, a titolo di indennizzo, di una somma pari ai canoni ancora dovuti fino alla scadenza del Contratto attualizzati al tasso legale in vigore alla data del recesso. Resta salva l'operatività - qualora scelto - del "Servizio di limitazione di responsabilità patrimoniale in caso di decesso" di cui all'art. 6.2 delle Condizioni Particolari di Contratto e articolo 11.2 delle Condizioni Generali e relativo Allegato "C", nel caso del recesso per decesso o decadenza del beneficio del termine per decesso, casi entrambi regolati agli articoli 17.1 lettera (d) e 18.1 (iii). Il Conduttore dovrà in ogni caso rimborsare al Locatore tutti gli esborsi sostenuti in esecuzione del presente Contratto fatta eccezione per le somme versate al Fornitore in pagamento del prezzo. 19.6 L'importo della penale o dell'indennizzo di cui al n. 19.2 e n. 19.5 del presente articolo, sarà in ogni caso decurtato di quanto il Locatore abbia eventualmente ricavato con la vendita o il riutilizzo dei Beni a seguito della restituzione degli stessi al Locatore.

ART. 20. RESTITUZIONE DEI BENI

20.1 Alla scadenza (originaria o prorogata) del Contratto o alla data del suo anticipato scioglimento, a qualunque causa sia esso dovuto, o nel caso di decesso di cui all'art. 11.2, i Beni, completi di ogni accessorio e pertinenza, dovranno essere restituiti al Locatore. 20.2 I Beni saranno restituiti in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento al Locatore, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso dei Beni stessi in conformità al presente Contratto e privi di qualsiasi misura di protezione adottata eventualmente dal Conduttore (per es. BIOS PASSWORDS) che dovranno essere adeguatamente rimosse dal Conduttore stesso prima della restituzione dei Beni. 20.3 Nessuna indennità spetterà al Conduttore per miglioramenti ed addizionali. 20.4 I Beni saranno restituiti al Locatore, a spese del Conduttore, il quale dovrà imballarli/protggerli in maniera tale da evitarne ogni possibile danneggiamento durante il trasporto, finalizzato alla restituzione, nel luogo e secondo le modalità che gli verranno indicate dal Locatore. 20.5 In caso di inadempimento del Conduttore a quanto previsto dall'articolo 20.4 il Locatore è autorizzato a far accedere i suoi incaricati ai locali in cui i Beni saranno installati per farli rimuovere ed asportare a spese e a rischio del Conduttore che rinuncia fin d'ora a ogni opposizione e/o eccezione. 20.6 In caso di ritardo nella restituzione dei Beni (incluso il caso di cui all'articolo 20.5), fermo restando il diritto del Locatore di agire per la repressione di eventuali reati connessi a tale evento, il Conduttore sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una somma non superiore a tanti canoni periodici, quanti saranno i periodi o le frazioni di periodo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Tale somma, da determinarsi a cura del Locatore, potrà essere richiesta, a insindacabile giudizio del Locatore, dopo l'avvenuta restituzione dei Beni. Sul Conduttore continueranno a gravare, fino alla riconsegna dei Beni, tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto, in particolare quelli in tema di custodia e manutenzione e i rischi di cui all'articolo 8.

ART. 21. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBLOCAZIONE E PESI

21.1 Il Conduttore non potrà cedere il Contratto o diritti da esso nascenti, sublocare, dare in comodato, né mettere a disposizione di altri, in tutto o in parte i Beni oggetto della locazione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, il quale deciderà in merito a proprio insindacabile giudizio. 21.2 In caso di cessione, affitto o usufrutto della sua azienda il Conduttore sarà responsabile in solido con il cessionario, l'affittuario o l'usufruttuario per il corretto adempimento del presente Contratto. 21.3 Il Locatore ha facoltà di procedere in ogni momento alla cessione dei Beni, con i relativi accessori, alla loro costituzione in pegno, alla cessione del presente Contratto nella sua globalità e/o dei soli crediti dallo stesso originati, a terzi, denominati d'ora in avanti "Beneficiario" o "Beneficiari". Il Conduttore pertanto, presta fin d'ora il proprio incondizionato ed irrevocabile consenso a quanto sopra, impegnandosi a sottoscrivere - a semplice richiesta del Locatore - ogni documento funzionale alla migliore formalizzazione a livello

giuridico, fiscale e/o amministrativo delle operazioni sopra menzionate. L'eventuale notifica dei negozi dispositivi citati si intenderà validamente ed efficacemente effettuata mediante lettera raccomandata R.R. o mediante raccomandata a mano sottoscritta in originale per accettazione dal Conduttore. 21.4 Il Locatore potrà costituire in pegno i Beni, oppure assoggettarli a privilegi ed altri vincoli o pesi senza il consenso del Conduttore, a condizione che ciò non ostacoli l'utilizzazione dei Beni in base al presente Contratto. In tal caso il Locatore potrà designare il Conduttore quale custode del pegno, e il Conduttore presta fin d'ora il proprio consenso a tale designazione.

ART. 22. FORMA CONVENZIONALE

Il presente Contratto potrà essere modificato solo per iscritto ed il Conduttore dovrà sottoscrivere eventuali documenti aggiuntivi che il Locatore gli richiedesse nel corso del Contratto stesso, anche al fine di consentire la cessione di diritti del Locatore stesso o la costituzione in pegno dei Beni.

ART. 23. MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO

Il Locatore si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al presente Contratto rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Conduttore, le prescrizioni di cui agli artt. 117 e 118 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.

ART. 24. ONERI FISCALI E SPESE

Sono integralmente a carico del Conduttore tutte le spese, le imposte di registro, le imposte di bollo e tutti gli oneri comunque afferenti questo Contratto, attualmente vigenti o che dovessero essere in futuro introdotti. Ai fini dell'imposta del registro le parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modifiche.

Il Conduttore, inoltre, prende atto dei costi massimi (IVA esclusa) di seguito elencati, per oneri accessori, prestazioni di servizi ovvero a titolo di rimborso spese forfetario, che gli saranno addebitati, oltre ai puri costi sostenuti, qualora si verificino gli eventi sotto riportati, per richieste e/o inadempimenti del Conduttore e, in ogni caso, per cause non imputabili al Locatore:

Spese di istruttoria	€ 550,00
Spese di immatricolazione all'attivazione del Contratto	€ 300,00
Spese per il calcolo degli interessi di mora	€ 100,00
Spese incasso canoni:	
- Spese per incasso dei canoni	€ 15,00
(effettuata al di fuori dei modi e dei tempi contrattualmente previsti)	€ 20,00
Spese gestione clienti in esenzione iva	€ 50,00
Spese invio:	
- documentazione contrattuale	€ 50,00
- comunicazioni meccanizzate e non	€ 30,00 cad.
- comunicazioni periodiche	€ 30,00 cad.
- spese invio copie conformi	€ 30,00
Spese rilascio duplicati in copia conforme	€ 150,00
Certificazioni, dichiarazioni, estratti conto richiesti	€ 200,00
Spese notariali, perizie, ispezioni e similari (oltre spese vive)	€ 100,00
Spese variazione in anagrafica cliente	€ 80,00
Spese variazione banca d'appoggio cliente	€ 30,00
Spese aggiornamento informazioni banche dati	€ 50,00
Spese variazioni contrattuali (di qualsiasi natura)	€ 500,00
Spese amministrative per incasso con carta di credito	€ 100,00
Spese amministrative per rappresentazione titoli di credito/effetti cambiari	€ 100,00
Spese di registrazione contratto/spese copia conforme (oltre imposte e tasse)	€ 500,00
(non applicabili in caso di contratto sottoscritto con FEA)	
Spese cessione, subentro	€ 350,00
Spese per gestione insoluti	
(oltre spese amministrative e bancarie ed eventuali spese di protesto)	
- Spese invio sollecito di pagamenti	€ 30,00 cad.
- Spese per conteggi a fronte di richiesta di dilazione/proroga e richiami	€ 100,00
- Spese amministrative per gestione insoluto	€ 200,00
- Spese richiamo effetti/RID SEPA	€ 200,00
- Spese gestione effetto protestato	€ 300,00
- Gestione pratiche in contenzioso e pre-contenzioso	€ 500,00
- Gestione amministrativa per recupero crediti	€ 200,00
- Spese recupero crediti con l'ausilio di Agenzie esattoriali esterne:	
nei limiti delle tariffe applicabili vigenti	
- Spese recupero crediti con l'ausilio di dipendenti specializzati nel recupero crediti in loco presso il debitore ("Field Recovery Specialist"):	
12% dell'importo complessivo di volta in volta a debito del cliente	
Spese lettera diffida legale	€ 150,00
Spese di gestione riscatti:	
- Richiesta conteggio estinzione anticipata	€ 80,00
- Estinzione anticipata (spese amministrative)	€ 400,00
- Estinzione anticipata parziale (spese amministrative)	€ 450,00
- Perdita di possesso	€ 200,00
Spese per gestione ritiro bene (in bonis/in contenzioso) (oltre spese vive)	€ 200,00
Spese relative ad operazioni assistite da agevolazioni pubbliche	€ 800,00
Spese per disamina polizza del Conduttore ed accertamento dell'esistenza del vincolo a favore del Locatore	€ 250,00
Servizio di limitazione responsabilità per danni/perdita Beni/ il costo del servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita dei Beni varia a seconda dell'opzione prescelta ed espressa secondo l'indicazione riportata all'articolo 6.1 delle Condizioni Particolari.	
Servizio di limitazione della responsabilità patrimoniale in caso di decesso: il costo del servizio di limitazione di responsabilità patrimoniale in caso di decesso, varia in funzione dell'importo finanziato.	
Spese per recesso dal servizio di limitazione della responsabilità	€ 250,00
Indennizzo per inadempimento contrattuale (risoluzione anticipata): oltre al maggior danno, saranno dovute tutte le somme maturate e non pagate fino alla data di risoluzione contrattuale, oltre interessi di mora e l'indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale, pari alla sommatoria dei canoni a scadere attualizzati al tasso legale vigente alla data di risoluzione al netto dell'eventuale ricavato dalla vendita del bene o dalla rilocazione dello stesso. In caso di ritardato pagamento di tali somme saranno altresì dovuti gli interessi di mora fino all'integrale adempimento	

Il pagamento degli importi suddetti potrà essere richiesto dal Locatore in qualsiasi momento, anche successivamente al termine della locazione.

R.E.M. - S.R.L.

Firma leggibile e per esteso del Conduttore

De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano

ART. 25. AVVISI E COMUNICAZIONI

25.1 Gli avvisi e le comunicazioni di una parte all'altra verranno trasmessi con lettera raccomandata R.R. o via PEC, all'indirizzo risultante nel presente contratto, o a quello diverso che le parti comunicheranno. 25.2 Il Conduttore comunicherà al Locatore eventuali variazioni di sede, ditta, ragione o denominazione sociale, persone munite di poteri di rappresentarlo. 25.3 In caso di mancata comunicazione dei fatti previsti al 25.2, gli stessi non saranno opponibili al Locatore.

ART. 26 - ADEMPIMENTI IMPOSTI DA NORME IMPERATIVE DI LEGGE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Con espresso riferimento alla normativa introdotta dal D.Lgs. del 21/11/2007 n. 231 e s.m.i., nonché al Provvedimento di Banca d'Italia del 3 Aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il Conduttore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga, sotto la propria responsabilità, a fornire al Locatore od al suo incaricato (a) le proprie generalità complete, quelle del/i Titolare/i Effettivo/i dell'operazione e dei Firmatari facoltizzati, (b) informazioni adeguate e sufficienti sullo scopo e la natura dell'operazione stessa (c) la fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità e del codice fiscale relativi ad esso Conduttore, Titolare/i Effettivo/i e Firmatari.

ART. 27. DISPOSIZIONI GENERALI

L'eventuale nullità di una o più clausole del presente Contratto non inficia la validità dello stesso.

ART. 28. GIURISDIZIONE E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

28.1 Qualsiasi disputa derivante da o relativa al presente Contratto di Locazione Operativa, alla negoziazione e/o alle conseguenze di nullità, sarà risolta esclusivamente dal Tribunale di Milano.

28.2 L'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Milano non costituisce limite al diritto del Locatore di procedere nei confronti del Conduttore presso ogni altra giurisdizione competente, né l'aver instaurato un procedimento presso una o più giurisdizioni preclude la possibilità di instaurare altri procedimenti, anche simultaneamente, presso altre giurisdizioni.

28.3 Per eventuali contestazioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione del presente Contratto, il Conduttore - prima di adire l'autorità giudiziaria ai sensi del comma precedente - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti nel successivo comma. 28.4 Il Conduttore può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami del Locatore, inviando una comunicazione scritta, anche mediante lettera raccomandata A/R (indirizzata a "De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano Viale dell'Innovazione, 3, 20126, Milano"), o per via telematica, inviando una e-mail al responsabile del servizio Customer Service: servizioclienti@dlgroup.com. L'Ufficio Reclami risponderà il reclamo così ricevuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, inviando comunicazione al Conduttore secondo le modalità da questi indicate ai sensi del precedente art. 25. Qualora il Conduttore non ricevesse risposta entro il termine sopra specificato, ovvero la soluzione proposta dal Locatore non fosse ritenuta soddisfacente, lo stesso potrà adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) - Collegio di Milano, ubicato presso la sede della Banca d'Italia di Milano, sita in Via Cordusio, 5 - 20123, Milano (ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo web www.arbitrobancariofinanziario.it e presso gli Uffici del Locatore). All'attenzione dell'ABF possono essere portate le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari relative a specifiche richieste di indennizzo (per importi inferiori a 100.000 euro), ovvero senza limiti di importo, qualora il Conduttore richieda il solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà.

R.E.M. - S.R.L.	De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano
Firma leggibile e per esteso del Conduttore	

Il Conduttore dichiara di approvare specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., e in quanto ciò possa occorrere, le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 2. Oggetto; **Art. 3.** Decorrenza, Durata, Proroga; **Art. 4.** Acquisto dei Beni; **Art. 5.** Consegna dei Beni, Trasporto, Montaggio, Installazione; **Art. 6.** Proprietà dei Beni e Targa di Riconoscimento; **Art. 7.** Custodia ed utilizzazione dei Beni; **Art. 8.** Rischi e responsabilità del Conduttore; **Art. 9.** Azioni e reclami del Conduttore; **Art. 10.** Assicurazione "All Risks" per danni/perdita del/i Bene/i a cura e a carico del Conduttore - Vincolo a favore del Locatore - Conseguenze in caso di violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare il/i Bene/i; **Art. 11.** Limitazione di Responsabilità; **Art. 12.** Perdita parziale o totale dei Beni; **Art. 13.** Canoni e pagamenti; **Art. 14.** Interessi; **Art. 15.** Garanzie; **Art. 16.** Clausola risolutiva espressa; **Art. 17.** Recesso dal Contratto; **Art. 18.** Decadenza dal beneficio del termine; **Art. 19.** Effetti dell'anticipato scioglimento del Contratto; **Art. 20.** Restituzione dei Beni; **Art. 21.** Cessione del Contratto, Sublocazione e Pesi; **Art. 22.** Forma convenzionale **Art. 23.** Modificazione del contratto; **Art. 24.** Oneri fiscali e spese; **Art. 27.** Disposizioni Generali; **Art. 28.** Giurisdizione e mezzi di tutela stragiudiziale.

R.E.M. - S.R.L.	
Firma leggibile e per esteso del Conduttore	

Il Conduttore dichiara di aver ricevuto un esemplare completo del presente Contratto, delle Condizioni Generali, delle Condizioni Particolari e di tutti i relativi allegati e/o appendici, dopo aver apposto la propria sottoscrizione.

R.E.M. - S.R.L.	
Firma leggibile e per esteso del Conduttore	